


INDENNITA' 600 EURO (D.L. n. 18/2020)

A CHI SPETTA	QUANTO SPETTA	COME RICHIEDERLA
<p>Liberi professionisti titolari di partita IVA già attiva al 23 febbraio 2020, lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, Co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.</p>	<p>È riconosciuta per il mese di marzo una indennità di € 600</p>	<p>L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda.</p> <p>Può essere presentata tramite il Patronato INCA CGIL</p> <p>http://www.inca.it/Archivionews/News/TabId/1351/ArtMID/1981/ArticleID/2872/Bonus-di-600-euro-da-oggi-le-domande.aspx</p> <p>Per conoscere sedi e orari</p> <p>http://www.inca.it/Home.aspx</p> <p>Per i Co.Co.Co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, l'indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A. previa domanda le cui modalità di presentazione saranno individuate con Decreto ministeriale di prossima pubblicazione.</p>
<p>Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.</p>		
<p>Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17.02.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>		
<p>Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.</p>		
<p>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000, e non titolari di pensione.</p>		
<p>Le indennità riconosciute ad ogni categoria di lavoratori non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute a coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza.</p>		

"Indennità 600 €" segue in seconda pagina

INDENNITA' 600 EURO – D.L. n. 18/2020 & Decreto MEF-MLPS 28.03.2020*

A CHI SPETTA	QUANTO SPETTA	COME RICHIEDERLA
<p>Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, a condizione che abbiano percepito nel 2018 un reddito complessivo (comprensivo del reddito di fabbricati tassati a cedolare secca compresi i canoni per le locazioni brevi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiore a 35.000 €, qualora la loro attività autonoma o libero professionale sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi a seguito dell'epidemia COVID-19 - compresa tra 35.000 € e 50.000 €, qualora abbiano <u>cessato o ridotto</u> la loro attività in conseguenza dell'emergenza COVID. <p>A titolo esemplificativo possono presentare domanda: Dottori Commercialisti, Ragionieri, Avvocati, Medici, Giornalisti, Architetti, Geometri, Psicologi, Infermieri, Biologi, ecc..</p> <p>Ai fine del riconoscimento dell'indennità i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi NON titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva (DL n.23/2020). </p>	<p>È riconosciuta per il mese di marzo un' indennità di € 600</p> <p><u>Non concorre alla formazione del reddito</u></p>	<p>L'indennità è erogata dalla singola cassa di appartenenza, previa domanda accompagnata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>da presentarsi nel periodo: 1.01.2020 30.04.2020</p> <p>Per informazioni rivolgersi agli Uffici Gestione P.Iva dei CAAF CGIL</p> <p>https://www.cafcgil.it/pagine/mappa</p> <p>o al sindacato NIDIL CGIL https://www.nidil.cgil.it/reddito-ultima-istanza/</p>

Le indennità riconosciute alle categorie di lavoratori suindicate

- **non sono cumulabili** con quelle previste **per le medesime categorie** indicate nella precedente tabella
- **non sono riconosciute** a coloro che percepiscono il **Reddito di cittadinanza**
- **non saranno riconosciute** se la domanda è stata presentata dopo il 30 aprile 2020 o se la domanda inoltrata sarà priva della documentazione richiesta per accedere ai benefici economici

Elenco enti previdenziali di diritto privato:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/focus-on/Vigilanza-enti-previdenza-privata/Pagine/Elenco-enti-previdenziali-di-diritto-privato.aspx>

*** informazioni contenute nella presente tabella sono tratte dal Decreto approvato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pertanto potrebbero essere soggette a modifica a decreto pubblicato.**